



R.G. TRIB. FED. 35/2020

(Proc. P.A. 70/2020)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Anna Cusimano - Presidente *ff.*

Avv. Simone Colla - Componente Relatore

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Giovanni Beccari (tessera FISE n. 4580/F).

PREMESSO CHE

- con atto d'inculpazione depositato in data 26 novembre 2020, il signor Giovanni Beccari è stato deferito dalla Procura Federale per la violazione degli artt. 2.2.2 e 4.4 del Regolamento EAD-ECM e per la violazione del “*Reg. Veterinario, pag. 44, Trattamenti di urgenza Generalità; Reg. Veterinario, pag. 45, Art. 4 parte in grassetto; Reg. Veterinario, pag. 46, Freccia Rossa, secondo comma, punti 1, 5 e 6*”, per aver somministrato o tentato di somministrare, in occasione della finale del “*Progetto Sport*”, svoltasi in data 2-3-10.2020 a San Giovanni In Marignano, presso l'Horses Riviera Resort, al cavallo *Arkoline* (n. FISE 13736F), del quale l'inculpato era Soggetto Responsabile, la sostanza fenilbutazone (sostanza *CONTROLLED FEI 2020 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST*);

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 11 gennaio 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f*), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- in vista dell'udienza la Procura Federale ha depositato note di trattazione, nelle quali ha segnalato che “*il precedente Sostituto Procuratore applicato al fascicolo aveva convenuto con la Difesa del deferito, ai sensi dell'art. 47 RdG FISE, l'applicazione della sanzione disciplinare a carico del sig. Giovanni Beccari nella misura di n. 30 giorni di sospensione ex art. 6, lett. d), e), f) RdG FISE nonché un'ammenda ex art. 6, lett. c) RdG FISE pari ad euro 500,00*”, e che “*Il 30 dicembre 2020, il Difensore dell'Incolpato confermava l'intenzione di dar seguito al predetto accordo*”.



La Procura Federale, pertanto, ritenuta la congruità dell'intesa raggiunta, ha rimesso a questo Tribunale la valutazione del predetto accordo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

- Il Deferito si è costituito in udienza, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Giardino, con note di trattazione nelle quali ha confermato *“l'intenzione di pervenire all'applicazione della sanzione di gg. 30 di sospensione ed € 500,00 di ammenda a carico del sig. Giovanni Beccari, così determinata ai sensi degli artt. 9 e 10 Reg. ECM Fise”*.

- All'esito dell'esame della documentazione agli atti e delle note di trattazione depositate dalle Parti, il Tribunale Federale, sebbene risultasse che il Deferito aveva affermato, in sede di indagine, che il cavallo *Arkoline* avrebbe partecipato al concorso “fuori gara” e, pertanto, la sua prestazione non avrebbe potuto alterare il risultato dello stesso, ha rilevato come la circostanza non fosse in alcun modo provata agli atti. Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato l'inammissibilità dell'accordo concluso tra le Parti, per contrasto dello stesso con l'art. 47 R.G., che non consente l'applicazione consensuale di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento *“per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'Ordinamento Federale”*;

- non essendo pervenuta alcuna istanza di trattazione dell'udienza da remoto, e non ritenendo la necessità di ulteriore istruttoria, ha assegnato alle Parti termine sino al 18 gennaio 2021 per conclusioni e al 21 gennaio 2021 per repliche.

- Entrambe le Parti hanno depositato conclusionali e repliche nei termini assegnati.

RILEVATO CHE

- È pacifica in quanto ammessa la responsabilità del signor Beccari, in ordine all'illecito contestatogli. Già in fase di indagine, infatti, lo stesso ha dichiarato: *“confermo che il giorno 3/10/2020 durante lo svolgimento della terza giornata di gara della finale progetto sport presso gli impianti dell'Horses Riviera Resort stavo tentando di effettuare iniezione di fenilbutazone al cavallo Arkoline (...)”*.

- È, del pari, incontestato che la sostanza “fenilbutazone” sia ricompresa nella *CONTROLLED FEI 2020 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST*.

- Non risulta invece dimostrato l'assunto secondo cui la somministrazione della sostanza non avrebbe alterato il risultato della gara, in quanto il binomio avrebbe partecipato “fuori gara”. A supporto dell'affermazione la Difesa del Deferito, nelle proprie conclusioni, ha specificato che il concorso nel



quale si è verificato l'episodio per cui è giudizio era *“la “Finale del Progetto Sport” con formula campionato”*, evento articolato su due prove giornaliere nei giorni di gara 2 e 3 ottobre 2020.

Rileva la Difesa che il binomio, nel primo giorno di gara, era stato eliminato e, pertanto, era eliminato dal campionato, e il giorno successivo sarebbe perciò potuto partire esclusivamente fuori gara.

Allega estratto della banca dati, dal quale risulta che il secondo giorno di gara, il 3 ottobre 2020, il binomio è indicato con dicitura *“N.P.”* ed eliminato dalla classifica finale.

Il rilievo non coglie nel segno, sol che si scorra il Regolamento del *“Progetto Sport 2020”*. Trattasi di una gara a punti, nella quale ai concorrenti vengono assegnati dei punti in ciascuna prova e, contrariamente a quanto affermato dalla Difesa del Deferito, si legge nel detto Regolamento che *“Ai binomi eliminati o ritirati nella 1^ prova nella prima fase, categoria fasi/stile e/o nella 2^ prova, categoria a tempo, viene assegnato un punteggio pari a 0”*. La conseguenza dell'eliminazione nella prima giornata di gara, pertanto, non è l'eliminazione dall'intera competizione, ma l'assegnazione di un punteggio pari a zero.

Né, d'altro canto, l'estratto della banca dati prodotto (peraltro tardivamente) dalla Difesa del Deferito con le conclusioni vale a dimostrare che il binomio sarebbe partito fuori gara.

Nella banca dati, infatti, il binomio è segnato *N.P.*, acronimo che sta per *“non partito”*, che è circostanza ben diversa dalla partenza *“fuori gara”*, contrassegnata nell'ordine di partenza con l'acronimo *“F.C.”*, *alias* *“fuori classifica”*. E l'eliminazione dalla classifica finale è segnata il giorno 3 ottobre, quale conseguenza della mancata partenza, e non il giorno prima quale conseguenza dell'eliminazione dalla 1^ prova.

TENUTO CONTO CHE

- per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento ECM a carico del signor Giovanni Beccari;
- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ECM la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;
- la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione disciplinare a carico del sig. Giovanni Beccari nella misura di n. 30 giorni di sospensione *ex art. 6, lett. d), e), f) RdG FISE* nonché un'ammenda *ex art. 6, lett. c) RdG FISE* pari ad euro 500,00;
- la Difesa del Deferito si è associata alla richiesta della Procura Federale;
- l'art. 10 Regolamento ECM prevede la possibilità di applicare la sanzione minima edittale dimezzata, in caso di riconoscimento di responsabilità e di fattiva collaborazione da parte del Deferito;



Federazione Italiana Sport Equestri

- alla luce dell'ammissione da parte del Deferito della propria responsabilità, le sanzioni congiuntamente richieste dalle Parti appaiono proporzionate all'illecito contestato.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto,

APPLICA

- al signor Giovanni Beccari, in epigrafe generalizzato, la sospensione *ex art. 6, comma 1, lett. d)* per 1 (uno) mese dall'attività agonistica e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00), e l'annullamento di tutti i risultati ottenuti dal cavallo *Arkoline* nella competizione e il ritiro di tutte le medaglie, punti o premi.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE

Così deciso il giorno 18 febbraio 2021

PRESIDENTE *f.f. f.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: *f.to* Avv. Simone Colla

COMPONENTE: *f.to* Avv. Pierfrancesco Viti